REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/78 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1978

relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2311/77

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le conserve di carni bovine prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/75 (4), sono in giacenza ormai da troppo tempo per poter essere ulteriormente conservate e devono essere quindi smerciate ;

considerando che è opportuno vendere tali conserve a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, onde smaltire le giacenze a condizioni di prezzo ragionevoli ;

considerando che i prezzi di vendita devono essere fissati in base all'esperienza delle precendenti vendite di conserve ; che tuttavia, onde indurre gli operatori ad avvalersi delle possibilità d'esportazione esistenti — soprattutto per le conserve che, essendo condizionate in scatole di peso unitario piuttosto elevato, possono rivelarsi più difficili da smerciare nel commercio al minuto —, è preferibile prevedere prezzi di vendita lievemente inferiori per l'esportazione ;

considerando che, per siffatte vendite, è d'uopo attenersi al disposto del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (5), sia pure predisponendo le deroghe necessarie data la particolarità dei prodotti e delle destinazioni ;

considerando che è d'uopo prorogare il termine d'esportazione nel caso in cui gli esportatori desiderino avvalersi delle possibilità contemplate dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/78 (7) ;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di esportazione di conserve vendute dagli organismi d'intervento dimostra che le possibilità di esportazione possono essere sviluppate soltanto se gli operatori, ai fini dell'esecuzione di contratti conclusi con operatori stabiliti nei paesi terzi, dispongono della facoltà di acquistare determinati quantitativi di conserve a un determinato prezzo e di procedere alla relativa presa in consegna scaglionandola lungo un periodo relativamente esteso ; che tale periodo non deve tuttavia essere superiore a sei mesi ; che occorre inoltre prevedere talune condizioni particolari, segnatamente la presentazione di un contratto di esportazione, onde garantire che l'estensione del termine di presa in consegna sia autorizzata esclusivamente nell'ambito di contratti di esportazione il cui periodo d'esecuzione superi il termine di presa in consegna attualmente previsto ;

considerando che si devono adottare disposizioni in materia di svincolo della cauzione ; che, in caso di vendita per l'esportazione, è necessario disporre che la cauzione venga svincolata soltanto dopo che sia stata fornita la prova che in prodotti sono stati immessi sul mercato in un paese terzo ; che tale prova può essere fornita, come in materia di restituzioni differenziate, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77 (9) ;

considerando che occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 732/78 (11) ;

considerando che, per motivi d'ordini amministrativo, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2311/77 della Commissione, del 20 ottobre 1977, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anti-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.
(4) GU n. L 112 del 1°. 5. 1975, pag. 60.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(6) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 7.
(8) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(9) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.
(10) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(11) GU n. L 251 del 1°. 10. 1977, pag. 60.

cipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 157/78 (2); che la situazione attuale del mercato delle carni bovine nella Repubblica federale di Germania non consente tuttavia che le vendite di dette conserve possano riprendere prima del 1° agosto 1978;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 10 luglio 1978 gli organismi d'intervento danese e irlandese e a decorrere dal 1° agosto 1978 l'organismo d'intervento tedesco vendono conserve di carni bovine prodotte a norma del regolamenti (CEE) n. 1295/74.

2. I quantitativi, le qualità ed i prezzi di dette conserve figurano nell'allegato I. I prezzi ivi indicati interessano, relativamente alla colonna D:

— sub a) la vendita sul mercato interno della Comunità;

— sub b) la vendita a fini d'esportazione.

3. Gli interessati possono farsi indicare i quantitativi disponibili ed i luoghi di magazzinaggio della merce, rivolgendosi agli indirizzi precisati nell'allegato II.

Articolo 2

Le vendite previste dal presente regolamento sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 216/69 e in particolare dagli articoli 2-5, con riserva delle disposizioni seguenti:

1. Il prezzo è pagato via via che le merci vengono ritirate dall'ammasso proporzionalmente ai quantitativi ritirati, entro e non oltre il giorno che precede ogni singolo ritiro;
2. Il peso delle conserve è il peso netto;
3. La cauzione è pari a:
   a) 10 UC/100 kg per le vendite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),
   b) 25 UC/100 kg per le vendite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
4. Per le vendite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la domanda d'acquisto è valida solo se corredata di una dichiarazione scritta con cui l'acquirente si impegna a prendere in consegna ed esportare le conserve entro un termine di 8 settimane dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto. Tuttavia, qualora egli sottoponga le conserve al regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69, l'esportazione deve venir realizzata entro 6 mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto.

(1) GU n. L 269 del 21. 10. 1977, pag. 26.
(2) GU n. L 23 del 28. 1. 1978, pag. 28.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, il termine di presa in consegna e di esportazione delle conserve vendute in conformità del presente regolamento è portato ad un massimo di sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto, a condizione:

a) che tale domanda sia corredata di una copia certificata conforme di un contratto per l'esportazione di conserve, nonché dell'impegno scritto di presentare la domanda di titolo di esportazione per la destinazione e per il quantitativo indicati nel contratto;

b) che il richiedente s'impegni per iscritto a prendere in consegna ed esportare le conserve entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d'acquisto.

2. Il primo giorno lavorativo successivo al deposito delle domande d'acquisto, ogni organismo d'intervento comunica alla Commissione le domande di acquisto da esso ricevute, indicando i quantitativi di conserve sui quali esse vertono, distinti per categoria e destinazione.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 216/69, le condizioni del contratto si considerano adempiute dall'acquirente allorché:

a) per le conserve messe in vendita sul mercato interno della Comunità, il quantitativo previsto in contratto è stato preso in consegna entro il termine prescritto e il prezzo d'acquisto è stato pagato integralmente;

b) per le conserve messe in vendita per l'esportazione, le condizioni di cui alla lettera a) risultano soddisfatte e sono state inoltre fornite la prova di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 e la prova che i prodotti sono stati importati in un paese terzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75; tuttavia, per le conserve vendute in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la cauzione è svincolata soltanto dopo che è stata fornita la prova che l'intero quantitativo oggetto del contratto di esportazione ha raggiunto la destinazione prevista dal contratto stesso.

Articolo 5

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, al punto « I. Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento »:

a) il paragrafo 8 e la nota relativa sono soppressi; queste disposizioni restano tuttavia applicabili ai prodotti per i quali il regolamento (CEE) n. 2311/77 resta applicabile;

b) dopo il paragrafo 10 sono inseriti il seguente paragrafo 11 e la relativa nota a piè di pagina :

« 11. Regolamento (CEE) n. 1557/78 della Commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2311/77 ([11]).

([11]) GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 12 ».

Articolo 6

Se i quantitativi disponibili sono inferiori ai quantitativi per i quali sono presentate domande d'acquisto il 10 luglio 1978, presso gli organismi d'intervento danese e irlandese e il 10 agosto 1978, presso l'organismo d'intervento tedesco, dette domande si considerano presentate contemporaneamente.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 2311/77 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle domande d'acquisto presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Negli atti comunitari in cui si fa richiamo al regolamento (CEE) n. 2311/77 o a determinati articoli di esso, il richiamo deve intendersi riferito al presente regolamento o ai sui corrispondenti articoli.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ANNEXE I — ANHANG I — ANNEX I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG 1

État membre Mitgliedstaat Member State Stato membro Lid-Staat Medlemsstat	Produits Erzeugnisse Products Prodotti Produkten Produkter	Quantités (tonnes) Mengen (Tonnen) Quantities (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Mængde (tons)	Prix de vente (UC/100 kg) poids net Verkaufspreise (RE/100 kg) Nettogewicht Selling prices (u.a./100 kg) net weight Prezzi di vendita (UC/100 kg) peso netto Verkoopprijzen (RE/100 kg) nettogewicht Salgspris (RE/100 kg) nettovægt	
A	B	C	D (1)	
			a)	b)
DANMARK	Oksekød i egen saft			
	— kartoner med 12 runde dåser, hver med en nettovægt på 1 815 g	± 7 500	100,0	90,0
	— kartoner med 12 firkantede dåser, hver med en nettovægt på 1 815 g	± 2 500	100,0	90,0
DEUTSCHLAND	Rindfleischkonserven in Dosen von 400 Gramm netto je Dose	± 13 000	112,4	112,4
IRELAND	Canned stewed steak with net weight of 425 grams per can	± 2 200	112,4	90,0

(1) D a) — Conserves destinées au marché intérieur de la Communauté.
— Für den Binnenmarkt der Gemeinschaft bestimmte Konserven.
— Canned beef for sale within the Community.
— Conserve destinate al mercato comunitario.
— Conserven bestemd voor de markt van de Gemeenschap.
— Konserves bestemt for det interne marked i Fællesskabet.

b) — Conserves destinées à être exportées.
— Für den Export bestimmte Konserven.
— Canned beef for export.
— Conserve destinate all'esportazione.
— Conserven bestemd voor export.
— Konserves bestemt for eksport.

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne,
EF-Direktoratet,
Frederiksborggade 18,
1360 København K,
Tlf. (01) 15 41 30, Telex 15 137 DK.

DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse),
Postfach 180107 — Adickesallee 40,
D — 6 000 Frankfurt am Main 18,
Tel. (0611) 55 04 61/55 05 41, Telex : 04 11 727/04 11 156.

IRELAND :

Department of Agriculture and Fisheries, Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2,
Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 56, Telex 4280 and 5118.